

STATUTO

**ATRIUMS MARKETPLACE
S.R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: NARZOLE CN VIA GIOVANNI
GIOLITTI 26

Numero REA: CN - 331310

Codice fiscale: 04031370044

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 27-09-2023 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" ALL'ATTO REP. N.RO 10.622

Statuto

"ATRIUMS MARKETPLACE s.r.l."

1. Denominazione

1.1 E' costituita la società a responsabilità limitata denominata

"ATRIUMS MARKETPLACE s.r.l. "

validamente identificabile con o senza interpunzione e senza vincoli grafici.

1.2 La società intende qualificarsi quale start up innovativa ai sensi del Decreto Legge del 18 ottobre 2012 n.179 conv. con mod. in L. 17 dicembre 2012 n.221, articoli 25 e segg..

A tal fine la società si colloca nel pieno rispetto delle previsioni di legge di volta in volta applicabili in materia ed in particolare, almeno fino alla scadenza del periodo normativamente previsto, e salve disposizioni più favorevoli:

- ha sede in Italia ai sensi dell'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917;
- a partire dal secondo anno di attività della start up innovativa, il totale della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio, non dovrà essere superiore a cinque milioni di euro;
- non distribuisce utili,
- ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico come infra meglio specificato;
- non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;
- si obbliga a possedere almeno uno degli ulteriori requisiti di cui alla lettera h) dell'art.25 D.L. 179/2012 cit.

2. Sede e domiciliazione

2.1 La società ha sede nel Comune di Narzole, all'indirizzo iscritto nel registro delle imprese.

2.2 E' facoltà dell'organo amministrativo istituire e sopprimere altre unità locali ovvero trasferire la sede sociale e la sede secondaria, ove istituita, nell'ambito del citato Comune.

2.3 L'istituzione di sedi secondarie e il trasferimento della sede sociale in un comune diverso rientrano nella competenza della decisione dei soci.

2.4 Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dal Registro delle imprese. E' onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio.

3. Oggetto

3.1 La società ha per oggetto lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, e più specificamente:

in via prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di un'innovativa piattaforma digitale "marketplace" per mettere in contatto prestatori professionali od occasionali di servizi in ambito domestico e in molte altre categorie dove è richiesta una prestazione professionale.

La piattaforma, attraverso un'applicazione software su dispositivi mobile (smartphone e tablet) o tramite browser, mette a disposizione dell'utente la possibilità di ordinare il servizio prescelto, definendo la modalità di erogazione del servizio (a domicilio, presso il professionista piuttosto che un servizio a ore o a quantità) tra quelle messe a disposizione dal prestatore, il giorno e l'ora di esecuzione del servizio nonché come eventuale ricorrenza se lo si desidera, le quantità ove richieste e confermare l'acquisto.

Inoltre, consente agli utenti di ricercare i servizi più adatti alle proprie esigenze, avere a disposizione le informazioni sempre aggiornate dei prestatori di servizio, prendere contatti diretti, prenotare appuntamenti.

Tale piattaforma digitale è innovativa in quanto semplifica e migliora la gestione del proprietario dando la possibilità, grazie alla modalità dell'instant booking di fare tutto attraverso lo smartphone o un computer.

La piattaforma è inoltre ad alto valore tecnologico in quanto effettua un esame automatico sfruttando meccanismi di matchmaking basati su un algoritmo continuamente evoluto dalla società.

La società potrà svolgere inoltre le seguenti attività secondarie rispetto alla prevalente:

- lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di piattaforme online, portali web, applicazioni mobili o altri strumenti web in generale;
- lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di soluzioni hardware e software, e di dispositivi ICT in generale;
- lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di servizi informatici e telematici;
- lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di servizi di promozione e di pubblicità nelle diverse forme e modalità consentite dalla legge, compresi la promozione delle vendite di servizi forniti su piattaforme web, banner, web link ed altre forme di web marketing;
- l'assistenza tecnica, la consulenza e la formazione rispetto ai suindicati prodotti e servizi.

3.2 Le attività potranno essere svolte nelle forme più

ampie e cioè sia occasionalmente, che nella forma di procacciamento di affari, che di rapporto di agenzia con o senza rappresentanza. Tutte le attività sociali potranno essere svolte sia in Italia che all'estero.

3.3 La società, per il miglior svolgimento dell'attività sociale e purchè strumentale alla realizzazione della stessa, potrà compiere qualsiasi operazione commerciale, mobiliare ed immobiliare o di servizio, partecipare come socio in imprese operanti sia in Italia che all'estero, assumere rappresentanze e agenzie con o senza deposito, interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

La società potrà compiere attività finanziarie, soltanto in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, e quando strumentali al conseguimento del proprio oggetto. La società non potrà svolgere attività di intermediazione mobiliare (di cui all'art. 1 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58) né rilasciare garanzie nei confronti del pubblico (di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385).

La società potrà compiere, come cliente, qualsiasi operazione di banca, rilasciare avalli, fidejussioni e garanzie reali o personali per obbligazioni proprie, di soci o di terzi, stipulare, come cliente, contratti di locazione finanziaria, acquistare ed alienare, assumere o concedere in affitto aziende o rami aziendali, assumere, non come attività finanziaria e di partecipazione svolta nei confronti del pubblico, partecipazioni sottoqualsiasi forma in altre società o imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

La società potrà altresì porre in essere qualsiasi operazione commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare, finanziaria, locativa e di credito ritenuta necessaria o utile dagli amministratori, purché accessoria e strumentale rispetto al conseguimento dell'oggetto sociale, ivi comprese l'assunzione di mutui passivi, la prestazione di garanzie anche reali su beni sociali, la costituzione di ipoteche, la concessione di avalli e di fidejussioni anche nell'ipotesi in cui la garanzia venga fornita a favore di uno o più soci o comunque sia nel loro interesse.

4. Durata

4.1 La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2050.

4.2 E' facoltà dei soci anticipare lo scioglimento o prorogare la durata della società, anche ove sia stata comunicata la disdetta nel caso di proroga tacita della durata. Spetta ai soci dissenzienti il diritto di recesso di cui all'art. 2473 del codice civile.

5. Capitale sociale

5.1 Il capitale sociale è di Euro 11.208,14 (euro undicimiladuecentotto virgola quattordici)

ed è diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 del codice civile di categoria "A", "B" e "C" aventi le caratteristiche indicate nel presente statuto.

5.2 Le deliberazioni che pregiudicano i diritti di una o più categorie di quote dovranno essere approvate dai soci della categoria interessata riuniti in un'assemblea speciale in analogia a quanto disposto in materia di S.p.A. dall'art. 2376 cod. civ.

5.3 I conferimenti possono eseguirsi, oltre che in denaro, anche nelle forme indicate negli artt. 2464 e 2465 del codice civile (beni in natura, crediti, polizze di assicurazione, fidejussioni bancarie, anche in garanzia di prestazioni di servizi, prestazioni d'opera, ecc).

6. Aumento e riduzione di capitale

6.1 Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere le quote emesse in sede di aumento del capitale sociale in proporzione alla percentuale di capitale da ciascuno di essi posseduta alla data in cui la sottoscrizione è effettuata..

6.2 Il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione deve essere esercitato dai soci entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dalla società.

6.3 Le quote di partecipazione alla società, ai sensi dell'articolo 2468, comma 2, c.c., potranno non essere proporzionali ai conferimenti effettuati, anche in sede di aumento del capitale e, in tale ultimo caso, per l'efficacia della delibera sarà necessario il consenso (che potrà essere prestato anche in sede di sottoscrizione) dei soci a cui, a seguito dell'aumento stesso, verrà assegnata una partecipazione non proporzionale al conferimento effettuato.

In caso di cessione delle quote non proporzionali ai conferimenti effettuati, la responsabilità del socio alienante per i versamenti ancora dovuti, ai sensi dell'articolo 2472 c.c., sarà in ogni caso commisurata ai conferimenti che il socio stesso si è obbligato ad effettuare in sede di sottoscrizione.

Il capitale sociale potrà essere aumentato mediante esecuzione di nuovi conferimenti in denaro, in natura, di crediti o mediante qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica oppure mediante passaggio di riserve a capitale nei termini consentiti dalla legge.

6.4 Coloro che esercitano il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle quote non optate dagli altri soci, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda.

6.5 E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere

espressamente nella decisione di aumento che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi o con offerta a terzi di quantonon optato dai soci, salvo che nel caso di riduzione del capitale sociale per perdite e contemporaneo aumento al minimo di legge (art. 2482 bis e ter cod. civ.). La Società, sussistendo i requisiti richiesti, potrà deliberare aumenti di capitale tramite portali *on line* ai sensi dell'art. 50 *quinques* e dell'articolo 100-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e s.m.i. 8 (il "Regolamento Consob").

7. Titoli di debito e strumenti finanziari

I soci potranno apportare denaro alla società, sia a titolo di versamento in conto capitale, sia a titolo di finanziamento, senza necessità di rispettare, in entrambi i casi, la proporzione tra entità dell'apporto ed entità della partecipazione.

Ove non consti per iscritto una diversa volontà, i finanziamenti effettuati dal socio si presumono infruttiferi.

7.1 La società può emettere titoli di debito al portatore o nominativi con decisione dell'assemblea dei soci adottata con il voto favorevole di una maggioranza dei soci che rappresenti almeno la metà del capitale sociale

7.2 I titoli di debito possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione si applica l'art. 2483, comma 2, del codice civile.

7.3 La deliberazione di emissione dei titoli di debito deve indicare le condizioni del prestito e le modalità del rimborso; essa deve essere in ogni caso verbalizzata da notaio e iscritta a cura degli amministratori nel registro delle imprese.

7.4 La società può procedere, sulla base di apposito regolamento soggetto ad iscrizione nel registro delle imprese, predisposto in ottemperanza al modello uniforme approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, alla emissione degli specifici strumenti finanziari previsti dall'art. 26, comma 7, del decreto-legge 179/2012 con decisione dell'organo amministrativo adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

8. Quote di partecipazione al capitale sociale

8.1 Le quote di partecipazione al capitale sociale possono essere assegnate ai soci in misura non proporzionale ai conferimenti da essi effettuati nel capitale sociale.

8.2 Le quote di partecipazione al capitale sociale possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso portali per la raccolta di capitali di cui all'art. 30 del medesimo

decreto-legge 179/2012.

8.3 L'assemblea dei soci, ai sensi dell'art. 26, comma 6, del decreto-legge 179/2012, può predisporre, su proposta dell'organo amministrativo, operazioni sulle proprie partecipazioni in attuazione dei piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali.

8.4 I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. Tale statuizione può essere derogata nel caso in cui sia stata deliberata l'emissione delle particolari categorie di quote previste dall'art. 26 del decreto-legge 179/2012.

9. Trasferimento delle quote di partecipazione

9.1 In caso di trasferimento di quote di partecipazione al capitale sociale di categoria A per atto tra vivi, spetta agli altri soci titolari di quote di categoria A il diritto di prelazione in misura proporzionale alla quota di capitale di categoria A da ciascuno di essi posseduta, tranne nel caso in cui il trasferimento avvenga tra fiduciante e società fiduciaria e viceversa (purché non muti la proprietà sostanziale come da risultanze del mandato fiduciario).

9.2 Il diritto di prelazione è inoltre escluso nel caso in cui il trasferimento avvenga a favore di coniuge, figli e ascendenti del socio.

9.3 Il socio che intende effettuare il trasferimento mediante atto a titolo oneroso, deve prima farne offerta, alle stesse condizioni, agli altri soci titolari di quote di categoria A tramite l'organo amministrativo, al quale deve comunicare a mezzo raccomandata ar o pec la quota oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento, le esatte generalità del terzo potenziale acquirente e il termine di stipula dell'atto traslativo.

Qualora il prezzo richiesto o il valore indicato sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione. Ai fini della determinazione del valore di mercato occorre avere riguardo alla consistenza patrimoniale della società e alle sue prospettive reddituali.

In caso di disaccordo, la valutazione della partecipazione secondo i criteri sopra indicati, è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dalle parti.

In caso di mancato accordo sulla nomina dell'esperto, esso sarà nominato dal Presidente del Tribunale nel cui

circondario è posta la sede della società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente.

9.4 Entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, l'organo amministrativo deve dare notizia a mezzo raccomandata a/r o pec della proposta di alienazione a tutti i soci titolari di quote di categoria A risultanti dal registro delle imprese alla predetta data, assegnando agli stessi un termine di 30 giorni, dal ricevimento della comunicazione, per l'esercizio del diritto di prelazione. La prelazione si intende validamente esercitata solo se relativa all'intera quota oggetto di trasferimento.

9.5 Entro il termine indicato al punto precedente i soci aventi diritto dalla prelazione, a pena di decadenza, devono comunicare a mezzo raccomandata a/r o pec all'organo amministrativo la propria volontà di esercitare la prelazione, specificando se la stessa si intenda riferita anche alle eventuali quote per le quali la prelazione non sia stata esercitata dagli altri soci. Il ricevimento di tale comunicazione da parte dell'organo amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo.

9.6 In caso di esercizio della prelazione la stipula dell'atto traslativo deve avvenire nei successivi 30 giorni.

9.7 Nel caso in cui nessuno dei soci aventi diritto alla prelazione si avvalga del diritto di prelazione, ovvero vi rinunci espressamente, per l'intestazione delle partecipazioni ad un soggetto estraneo alla compagine sociale occorrerà comunque il gradimento del 51% del capitale rappresentato da quote di categoria A secondo quanto indicato al successivo paragrafo 9.8.

9.8. A tal fine, entro 15 giorni da quando consti il mancato esercizio della prelazione, gli altri soci di categoria A dovranno esprimere il gradimento con decisione assunta nell'assemblea speciale dei soci di categoria A non tenendosi conto nel computo della partecipazione di colui che intende alienare.

9.9 Qualora il gradimento sia negato, i soci dovranno indicare, entro il termine sopra indicato, il nome di altro soggetto disponibile ad acquistare, a parità di prezzo e condizioni, la partecipazione oggetto di alienazione entro giorni trenta.

9.10 In caso di mancato rispetto dei termini o delle modalità sopra indicate, o qualora non sia possibile reperire un terzo disponibile ad acquistare, la partecipazione potrà essere liberamente alienata al soggetto indicato nella comunicazione di alienazione.

9.11 In ogni caso, spetta sempre al titolare della partecipazione, in caso di mancato gradimento dall'assemblea, l'esercizio del diritto di recesso ai sensi di legge.

10. Quota di partecipazione del socio deceduto

10.1 Le quote sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte.

10.2 Il trasferimento della partecipazione mortis causa è disciplinato dagli articoli da 2284 at 2289 c.c.

10.3 In caso di continuazione della società con più eredi del socio defunto, gli stessi dovranno nominare un rappresentante comune.

11 Diritto di Co-Vendita

11.1 Nel caso in cui il Socio o i Soci titolari di più del 50% del capitale sociale o che comunque detengano il controllo come definito nel Regolamento Consob (di seguito nel presente Articolo indicato o indicati anche come il "Socio Trasferente") intenda (o intendano) trasferire al proposto cessionario, mediante un unicoatto o più atti, anche non simultanei tra loro - tutta la propria o parte della loro quota - che rappresenti in ogni caso il trasferimento di più del 50% del capitale sociale o del controllo come definito nel Regolamento Consob, il Socio Trasferente dovrà darne specifica indicazione tramite comunicazione avente tutte le caratteristiche termini e requisiti della comunicazione di trasferimento prevista all'articolo 9 per l'esercizio del diritto di prelazione.

11.2 Gli altri soci di minoranza, avranno in ogni caso e a propria insindacabile discrezione il diritto di pretendere dal Socio Trasferente (il "diritto di Tag Along" o il "Diritto di Co-vendita") - e il Socio Trasferente avrà obbligo di far sì - che il proposto cessionario acquisti tutti i (e non solo parte dei) titoli degli altri soci che abbiano esercitato il Tag Along al medesimo prezzo offerto dal proposto cessionario per i titoli oggetto della Comunicazione di Trasferimento, in ogni caso il prezzo destinato ai soci di minoranza che intendano esercitare il diritto di Tag Along non potrà essere inferiore al valore della quota secondo i criteri stabiliti in caso di recesso con applicazione, ove ne sussistano i presupposti, di uno sconto di minoranza.

11.3 Il diritto di Tag Along potrà essere esercitato dagli altri soci, a pena di decadenza del relativo diritto, mediante lettera raccomandata A.R. o messaggio di posta elettronica certificata spedita al Socio Trasferente (e per conoscenza al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società o all'Amministratore Unico) entro il trentesimo giorno dal ricevimento della comunicazione di trasferimento.

11.4 Nel caso di esercizio del diritto di Tag Along da parte dei soci di minoranza, il trasferimento al proposto cessionario dei titoli di tali soci dovrà aver luogo contestualmente al trasferimento (dal Socio Trasferente

al proposto cessionario medesimo) dei titoli oggetto della comunicazione di trasferimento, nel giorno, luogo e ora che il Socio Trasferente comunicherà per iscritto al socio di minoranza con un preavviso non inferiore a 10 (dieci) giorni lavorativi.

11.5 Sempre nel caso di esercizio del diritto di Tag Along da parte del socio di minoranza:

- la titolarità dei titoli degli altri soci sarà trasferita al proposto cessionario contestualmente alla stipula dell'atto di trasferimento da parte del Socio Trasferente; e

- ove il proposto cessionario non acquisti (per qualsivoglia ragione) i titoli degli altri soci con le modalità sopra indicate, il Socio di Trasferente potrà a propria scelta decidere di non procedere al trasferimento al proposto cessionario dei titoli oggetto della comunicazione di trasferimento, ovvero di acquistare dagli altri soci le quote degli stessi al medesimo prezzo e condizioni al quale avrebbero dovuto essere acquistati dal proposto cessionario secondo la disciplina del presente articolo, fatta salva, in tale ultimo caso, la facoltà degli altri soci, ciascuno in maniera disgiunta e autonoma, di rinunciare alla vendita dei propri titoli.

12 - Diritto Di Drag Along

12.1 Qualora siano decorsi i termini sopra indicati senza che i soci aventi diritto abbiano esercitato il diritto di Tag Along e il diritto di prelazione, il socio (o i soci) che detenga almeno il 51% del capitale sociale (il "Socio di Maggioranza"), qualora riceva un'offerta in denaro per il trasferimento della totalità del capitale sociale da parte di un terzo soggetto indipendente (il "Proposto Cessionario"), avrà il diritto di pretendere dal socio di minoranza (il "diritto di *Drag Along*") - e il socio di minoranza assume l'obbligo nei confronti del socio di Maggioranza - di trasferire al Proposto Cessionario, insieme ai titoli oggetto di trasferimento da parte del Socio di Maggioranza, anche tutti i (e non solo una parte dei) propri titoli: (i) ai medesimi termini e condizioni ai quali verrebbero ceduti i titoli del Socio di Maggioranza; e (ii) a fronte del contestuale pagamento a favore del socio di minoranza del medesimo prezzo offerto dal proposto cessionario per l'acquisto dei titoli oggetto della comunicazione di trasferimento, prezzo da calcolarsi in proporzione alla quota posseduta dal socio di minoranza. A tal fine nella comunicazione di trasferimento qualora formata anche per l'esercizio del diritto di prelazione o per consentire l'esercizio del diritto di Tag Along si dovrà manifestare l'intenzione di esercitare il diritto di trascinarsi al sorgere dei presupposti.

12.2 Il diritto di Drag Along dovrà essere esercitato dal Socio di Maggioranza mediante lettera raccomandata A.R. o

messaggio di posta elettronica certificata spedita al socio di minoranza (e per conoscenza al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società o all'Amministratore Unico) entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla scadenza del termine ultimo previsto dai precedenti paragrafi per l'esercizio da parte dei soci dei diritti di Prelazione e di Tag Along, restando in ogni caso inteso che il diritto di Drag Along potrà ritenersi validamente esercitato solo qualora il corrispettivo offerto dal proposto cessionario ai soci di minoranza per l'acquisto dei titoli oggetto del Diritto di Drag Along al maggiore tra (i) il prezzo offerto dal Proposto Cessionario per l'acquisto dei titoli oggetto del diritto di Drag Along, prezzo da calcolarsi in proporzione alla quota posseduta dal socio di minoranza e (ii) e il valore della partecipazione oggetto di Drag Along calcolato - alla data di esercizio del diritto di Drag Along, secondo i criteri di cui all'art. 2473 cod. civ. Resta salva la possibilità che il Socio di Maggioranza corrisponda ai soci di minoranza la differenza del corrispettivo offerto dal cessionario al fine di rispettare il diritto di liquidazione spettante ai soci trascinati ai sensi del presente paragrafo.

12.3 Nell'ipotesi in cui il socio di minoranza non adempia all'obbligo di trasferimento connesso al diritto di Drag Along il Socio di Maggioranza avrà il diritto di riscattare le quote del socio di minoranza, sempre al fine di esercitare il diritto di Drag Along, mediante quindi un atto unilaterale di depositare al Registro delle Imprese previa comunicazione al domicilio del socio di minoranza inadempiente comunicato al tempo dal socio e agli atti della Società, previa formazione di una idonea provvista per la liquidazione ai sensi di quanto determinato al paragrafo 12.2.

13. Recesso del socio

13.1 Il diritto di recesso compete al socio che non ha consentito al cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di società, alla fusione o scissione della società, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede all'estero, alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo, al compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468, comma 3, del codice civile ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

13.2 Il socio che intende recedere deve comunicare la sua intenzione ai componenti dell'organo amministrativo per posta elettronica certificata entro 15 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione che lo legittima oppure dalla conoscenza del

fatto che legittima il recesso stesso. A tal fine l'organo amministrativo deve tempestivamente comunicare ai soci i fatti che possono dar luogo per i soci stessi al diritto di recesso.

13.3 Nella sua comunicazione il socio recedente deve indicare: i) la decisione o l'evento che giustificano il recesso; ii) le sue generalità; iii) il valore nominale della quota di partecipazione al capitale sociale per la quale il diritto di recesso viene esercitato. Il recesso si intende esercitato nel giorno in cui il messaggio di posta elettronica certificata inviato dal socio recedente è ricevuto dall'indirizzo di posta elettronica certificata dell'organo amministrativo.

13.4 Ricevuta la dichiarazione scritta di recesso e determinato il valore di liquidazione della partecipazione (determinato secondo la metodologia illustrata all'articolo 9.3 dello statuto), l'organo amministrativo deve darne notizia senza indugio agli altri soci fissando loro un termine congruo, ma in ogni caso non superiore a giorni 60, per manifestare la propria disponibilità, mediante comunicazione tramite posta elettronica certificata inoltrata all'organo amministrativo stesso, ad acquistare la quota di partecipazione del socio receduto o, eventualmente, per individuare concordemente un terzo acquirente.

14. Esclusione del socio

14.1 Il socio titolare di quote A può essere escluso dalla società al verificarsi delle seguenti circostanze, da intendersi quali fattispecie di giusta causa:

- esercizio di attività concorrente con quella della società;
- compimento di atti fraudolenti nei confronti della società o degli altri soci.

14.2 L'esclusione del socio è decisa dall'assemblea speciale dei soci A con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato da quote A, non computandosi la quota di partecipazione del socio della cui esclusione si tratta.

14.3 L'esclusione è comunicata al socio escluso tramite posta elettronica certificata o altro idoneo mezzo e ha effetto decorso trenta giorni da quello della sua ricezione.

14.4 Dalla data di ricezione della comunicazione di esclusione, decorrono i termini di cui all'art. 2473 del codice civile per il rimborso della partecipazione al socio escluso. Ai sensi dell'art. 2473-bis del medesimo codice non può farsi luogo al rimborso mediante riduzione del capitale sociale.

15. Decisioni dei soci

15.1 Sono di competenza dei soci titolari di quote aventi diritto di voto e di intervento alle assemblee generali

dei soci e quindi dei soci titolari di quote A e B mentre sono sprovviste del diritto di voto le quote di categoria C,

i) le decisioni sui seguenti argomenti:

1) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili;

2) la nomina degli amministratori;

3) la nomina, ove ne ricorrano i presupposti, dell'organo di controllo o del revisore;

4) le modificazioni dell'atto costitutivo;

5) il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

ii) le decisioni sugli argomenti che uno o più amministratori sottopongono alla loro approvazione;

iii) le decisioni sugli argomenti per i quali i soci che rappresentano un terzo del capitale sociale richiedano l'adozione di una decisione dei soci.

16. Modalità di adozione delle decisioni dei soci

16.1 le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare assunta ai sensi dell'art. 2479-bis del codice civile e di quanto disposto dal presente statuto.

17. Convocazione dell'assemblea dei soci

17.1 L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio o all'indirizzo di posta elettronica risultante dal Registro Imprese o comunicato ai sensi dell'articolo 17.2.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e i sistemi di telecomunicazione per partecipare ai lavori assembleari.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dall'organo di controllo, se nominato, o anche da un socio.

17.2 A tal fine i soci comunicano alla società il loro

indirizzo di posta elettronica.

18. Presidenza dell'assemblea dei soci

18.1 La presidenza dell'assemblea spetta all'amministratore unico, al presidente del consiglio di amministrazione, al più anziano tra gli amministratori plurimi non riuniti in collegio, oppure, in mancanza, alla persona designata dai soci a maggioranza semplice del capitale rappresentato.

18.2 Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

18.3 L'assemblea può svolgersi, in fase di convocazione, anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, audio e/o audio-video collegati o anche interamente con sistemi di teleconferenza, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale. In tali casi la riunione si intende svolta nel luogo in cui è presente il segretario.

18.4 In ogni caso la deliberazione s'intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

19. Decisioni dei soci - quorum

19.1 L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare tramite delega anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante.

La delega può essere conferita ad amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati.

L'Assemblea dei Soci, sia in prima che nelle successive convocazioni, è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino la maggioranza del capitale. Ai fini del calcolo dei quorum costitutivi e deliberativi (e per il calcolo delle presenze in caso di assemblea totalitaria) si fa riferimento esclusivamente alle quote di partecipazione del capitale sociale per il quale è previsto il diritto di voto e quindi alle quote di categoria A e B dato che le quote C sono sprovviste del diritto di voto.

Alle sole quote aventi diritto di voto spetta il diritto di intervento in assemblea.

20. Assemblea dei soci - verbalizzazione

20.1 Le decisioni dell'assemblea dei soci devono constare da verbale redatto senza ritardo e sottoscritto dal presidente e, se del caso, dal notaio. Il verbale deve indicare:

- i) la data dell'assemblea;
- ii) il capitale rappresentato da ciascuno dei partecipanti;
- iii) le modalità e il risultato delle votazioni.

20.2 Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

20.3 Il verbale deve essere trascritto tempestivamente a cura degli amministratori nel libro delle decisioni dei soci, ai sensi dell'art. 2478 del codice civile.

21. Amministrazione della società

21.1 La società può essere amministrata, alternativamente, secondo una delle seguenti modalità:

- i) da un amministratore unico;
- ii) da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di 2 a un massimo di 7 membri;
- iii) da più amministratori con metodo congiunto o disgiunto (anche in relazione a materie determinate), nel numero minimo di 2 e massimo di 7;

22.2 In ogni caso la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'art. 2481 del codice civile sono di competenza dell'organo amministrativo.

22.3 La nomina degli amministratori e la scelta del sistema di amministrazione compete ai soci, che decidono a maggioranza assoluta del capitale sociale.

22.4 L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti che non siano soci.

22.5 Non possono essere nominati amministratori e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile.

22.6 Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dall'atto costitutivo o all'atto della nomina.

22.7 Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti, a meno che la funzione di presidenza sia attribuita ad uno degli amministratori all'atto della nomina. Con la medesima maggioranza possono essere nominati anche uno o più vice-presidenti cui sono attribuiti i poteri di sostituzione del presidente in caso di sua assenza o impedimento secondo le modalità stabilite all'atto della nomina.

22.8 Il presidente del consiglio di amministrazione verifica la regolarità della costituzione del consiglio, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

22.9 Se per qualsiasi motivo cessa dalla carica uno degli amministratori, l'intero organo amministrativo decade e deve essere promossa la decisione dei soci per la sua

integrale sostituzione. Fino all'adozione di tale decisione l'organo di amministrazione decaduto può compiere solo atti di ordinaria amministrazione

22.10 Ai componenti l'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un compenso ed un eventuale trattamento di fine mandato.

22.11 L'assemblea dei soci, oltre a quanto indicato al comma 22.10, può stabilire compensi incentivanti ad amministratori dotati di particolari incarichi e l'organo amministrativo ne determinerà misura e modalità.

23. Amministrazione affidata congiuntamente o disgiuntamente

23.1 In caso di amministrazione disgiunta, ciascun amministratore può opporsi all'operazione che un altro amministratore voglia compiere. Tale opposizione deve essere espressa prima che l'operazione sia compiuta. I soci, con il voto favorevole di una maggioranza rappresentante almeno la metà del capitale sociale, decidono sull'opposizione. Laddove le previsioni del codice civile o del presente statuto prevedono l'adozione di determinate decisioni da parte dell'organo amministrativo, gli amministratori operanti secondo la modalità in esame procedono congiuntamente e all'unanimità.

23.2 In caso di amministrazione congiunta, occorre il consenso unanime, sulle decisioni, di tutti gli amministratori, manifestato per iscritto.

24. Adunanze del consiglio di amministrazione

24.1 Il consiglio di amministrazione si riunisce nella sede sociale, salvo espressa, specifica e concorde decisione di tutti i soggetti richiamati al punto successivo.

24.2 Il consiglio è convocato dal presidente con avviso da inoltrarsi, almeno 3 giorni prima dell'adunanza, tramite posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo che permetta la verifica della sua ricezione, a ciascun amministratore, nonché all'organo di controllo o al revisore, se nominati. Nei casi di urgenza il suddetto termine è abbreviato a 1 giorno.

24.3 Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso, nonché l'organo di controllo o il revisore, se nominati, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

24.4 Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi, anche con gli intervenuti diversi dal presidente dislocati in altri luoghi, rispetto alla sede

sociale, purché collegati in modalità audio e/o audio- video e a condizione che sia rispettato in modo compiuto e corretto il metodo collegiale. In ogni caso la riunione si intende svolta nel luogo in cui siano presenti il presidente e il segretario.

24.5 Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

24.6 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Quando il consiglio di amministrazione è riunito con almeno tre amministratori, in caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

Il consiglio di amministrazione costituito da due membri delibera all'unanimità dei suoi componenti.

24.7 Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal presidente.

24.8 Il verbale deve indicare:

i) la data dell'adunanza;

ii) l'identità dei partecipanti;

iii) il risultato delle votazioni, con evidenza dei favorevoli, degli astenuti e dei contrari;

iv) su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni concernenti gli argomenti all'ordine del giorno.

25. Trascrizione delle decisioni degli amministratori

25.1 Le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione, dall'amministratore unico, ovvero dagli amministratori plurimi operanti congiuntamente o disgiuntamente devono essere tempestivamente trascritte nel libro delle decisioni degli amministratori.

26. Poteri dell'organo amministrativo

26.1 L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, fatta eccezione per le decisioni sulle materie riservate ai soci dall'art.2479 del codice civile e dal presente statuto.

26.2 L'esecuzione delle operazioni la cui decisione sia riservata dalla legge ai soci è comunque di competenza dell'organo amministrativo.

27. Rappresentanza sociale

27.1 La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio:

i) nel caso in cui sia adottata la forma di amministrazione collegiale, spetta al presidente del consiglio di amministrazione e all'amministratore delegato nei limiti dei poteri gestori a lui conferiti;

ii) nel caso in cui sia adottata la forma di amministrazione mediante amministratore unico, spetta a quest'ultimo;

iii) nel caso in cui sia adottata la forma di

amministrazione plurima disgiunta o congiunta, spetta a ciascuno degli amministratori, congiuntamente o disgiuntamente secondo i poteri agli stessi affidati.

27.2 L'organo amministrativo può deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della società ed eventualmente a terzi.

28. Organo di controllo

28.1 Nei casi previsti dalla legge o nel caso in cui i soci lo ritengano opportuno, il controllo di legittimità e/o la revisione legale dei conti sono esercitati da uno o più organi di controllo secondo quanto previsto dalle norme in materia, tempo per tempo vigenti.

L'organo monocratico di controllo ha la medesima durata in carica nonché le stesse funzioni, competenze e poteri del Collegio Sindacale.

La retribuzione annuale dell'organo di controllo e/o del revisore è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio, nel rispetto delle tariffe professionali vigenti.

Quanto alle norme sul funzionamento dell'organo di controllo e del revisore si rinvia a quanto stabilito dal Codice Civile ed alla legislazione vigente in materia di Società per Azioni salvo che la disciplina in materia di S.r.l. disponga diversamente.

29. Esercizio sociale, bilancio e utili

29.1 L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

29.2 Il bilancio deve essere approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, da esplicitarsi a cura dell'organo amministrativo nella relazione di cui all'art. 2428 C.C., o nella nota integrativa nell'ipotesi di bilancio redatto in forma abbreviata.

29.3 Gli utili risultanti dal bilancio, dedotta una quota non inferiore al minimo di legge da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto l'importo previsto dalla legge, saranno destinati secondo le decisioni assunte dai soci in sede di approvazione del bilancio.

29.4 La società si uniforma fino alla scadenza del periodo normativamente previsto al divieto di distribuzione degli utili di cui al Decreto Legge del 18 ottobre 2012 n.179, articolo 25, fermi gli accantonamenti obbligatori a riserva legale nella misura di legge, il tutto in conformità alle norme di legge vigenti in materia o che verranno in futuro emanate.

30. Scioglimento della società

30.1 La società si scioglie al ricorrere di una delle ipotesi previste dall'art. 2484, comma 1, numeri da 1 a 6, del codice civile.

30.2 L'accertamento degli eventi sopra indicati e dell'intervenuto conseguente scioglimento è di competenza dell'organo amministrativo che redige, a tal fine, apposita dichiarazione da depositare, a cura del medesimo organo, presso il registro delle imprese.

31. Start - up innovative - PMI innovative - rinvio

31.1 Per tutto il periodo per il quale ne ricorrono i requisiti, si applicano alla società le deroghe, agevolazioni e norme particolari previste dagli artt. 25 e segg. D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. con mod. in L. 17 dicembre 2012 n.221, in materia di start - up innovative, e quando i suddetti non risultino più applicabili, quelli previsti dall'art. 4 del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3 conv. con mod. in L. 24 marzo 2015n.33, e successive modificazioni, in materia di piccole e medie imprese innovative.

31.2 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si richiamano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi speciali in materia.

32 Pubblicazione dei patti parasociali

32.1 In caso di esistenza o nuova sottoscrizione di patti parasociali i soci si impegnano a rendere disponibile all'organo amministrativo della Società una copia integrale dei patti parasociali sottoscritti affinché gli stessi vengano pubblicati a cura dell'organo amministrativo sul sito internet della Società.

33. Comunicazioni

33.1 Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si eseguono, dove non diversamente disposto, mediante posta elettronica. Tali comunicazioni vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica del destinatario quale risultante:

- dal libro delle decisioni dei soci, per l'indirizzo di posta elettronica certificata dei soci;
- dal libro delle decisioni degli amministratori, per l'indirizzo di posta elettronica certificata dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di liquidazione;
- dal libro delle decisioni del sindaco monocratico o del collegio sindacale per l'indirizzo di posta elettronica certificata dei sindaci e del revisore;
- dal libro delle decisioni dei possessori di titoli di debito, per l'indirizzo di posta elettronica certificata dei possessori di titoli di debito e del loro rappresentante comune. In caso di mancanza di un indirizzo di posta elettronica certificata, per i soggetti di cui al presente punto e verso i soggetti

esterni alla società, si procede mediante raccomandata con avviso di ricevimento, oppure con messaggio di posta elettronica ordinaria che dovrà essere oggetto di riscontro da parte del ricevente, attestante la ricezione del medesimo.

32.2 Nel caso in cui la società sia amministrata da un amministratore unico, in luogo dell'indirizzo di posta elettronica certificata della persona fisica, può essere utilizzato, per le comunicazioni da e verso l'organo amministrativo, l'indirizzo di posta elettronica certificata della società iscritto nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto-legge 185/2008.

Ponziano Ciampi